



# COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

## VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

---

OGGETTO: Imposta Municipale Propria "IMU" - Determinazione delle aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2020.

---

L'anno **duemilaventi** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18,28** nel Comune di Villacidro e nella sala delle adunanze. Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

1. CABRIOLU MARTA
2. PITTAU GESSICA - **assente**
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA
4. ECCA GIUSEPPE
5. MEREU LUCA MATTEO
6. ERBI' MARCO
7. DEIDDA DANIELA
8. LORU SARA
9. MELONI ANDREA
10. SCANO ANTONIO
11. DEIDDA MARCO
12. LOI NOEMIA - **assente**
13. SOLLAI FEDERICO
14. ARU MAURA
15. MAIS STEFANO
16. CARBONI GIANCARLO
17. PIRAS DARIO

TOTALE PRESENTI N° 15 TOTALE ASSENTI N° 02

Assiste il Segretario Generale **DOTT. DANIELE MACCIOTTA**

Il Sindaco Dott.ssa **MARTA CABRIOLU** assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

In apertura di seduta vengono presentate alcune interrogazioni, come da resoconto della seduta.

Alle ore 18,30 entra in aula l'Assessore Gessica Pittau (presenti n.16);

Alle 20:15 esce l'Assessore Gessica Pittau (presenti n.15);

Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU illustra il punto n. 1 dell'O.d.g., così come da resoconto della seduta, e riassume il precedente dibattito e le diverse aliquote spettanti allo Stato e al Comune per le categorie "D"; ricapitola la disciplina che si intende introdurre per l'anticipo dovuto al 16/06 e afferma che il modulo per l'autocertificazione è quasi pronto.

Il Consigliere Federico Sollai afferma che la cittadinanza non è consapevole della possibilità di posticipo limitata solo alle categorie dei danneggiati dal Covid19; afferma che è stata creata confusione e preannuncia voto contrario.

Il Sindaco ribatte e successivamente pone in votazione la proposta.

I presenti alla discussione e alla votazione sono i seguenti, oltre il Sindaco: Spano, Ecca, Mereu, Deidda Daniela, Loru, Deidda Marco, Scano, Meloni, Piras, Mais, Sollai, Aru, Carboni, Erbi (presenti totali n.15)

.....

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 4 del 04/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
- la deliberazione n. 5 del 04/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2020 – 2022 e le successive variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2020;
- la deliberazione n. 40 del 26/03/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per l'Anno 2020 e pluriennale 2020-2022-2021 e successive integrazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2020;

### **RICHIAMATI:**

- l'art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007) in ordine all'approvazione di tariffe ed aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali;
- la Legge 27.12.2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, con particolare riferimento all'articolo 1, commi da 738 a 783 che dispongono l'abolizione della Tassa sui Servizi Indivisibili e procedono ad una revisione dell'Imposta municipale propria, attuando di fatto l'unificazione dei due prelievi fiscali, a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 che recita: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all' articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

- l'art.107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/07/2020, termine ulteriormente differito al 30/09/2020 dalla legge di conversione del D.L. n. 34/2020;
- i commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;
- Il D.P.C.M. 31 gennaio 2020 (G.Uff. n. 26 del 1° febbraio 2020) con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 luglio 2020; in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

**PRESO ATTO** che

- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge;

**CONSIDERATO** che

- l'art. 1, comma 777, lett.b) della legge n. 160/2019 prevede che i Comuni possano con proprio regolamento stabilire differimenti termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160/2019 dispone che “Resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

**RITENUTO** che il Comune possa, in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 30 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune, ad eccezione dei versamenti relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D”-quota Stato (cod. tributo 3925), la cui scadenza è fissata al 16 giugno 2020;

**PRESO ATTO** che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della suddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**PRESO ATTO** altresì che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%(quota riservata allo Stato);

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, (che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI), con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTO** il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**RIMARCATO** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**RILEVATO** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**DATO ATTO** che i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Villacidro sono esenti dall'imposta IMU poiché ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993;

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso (A/1-A/8-A/9)
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali

0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"(fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita e non siano locati fino al 2021)
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli (Esenti – Comune montano)
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

**ATTESO** che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 è quella risultante dall'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

**CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L.28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, al fine della loro pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**RIMARCATO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce

efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**TENUTO** conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si

rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**RITENUTO** pertanto necessario procedere ad approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

**EVIDENZIATO** che le aliquote sottoposte ad approvazione mirano a garantire l'invarianza del gettito afferente l'imposta Municipale Propria e il Tributo per i Servizi Indivisibili applicati nell'anno 2019;

**VISTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU":

- ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 8,60 per mille (tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili);

**VISTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti Aliquote per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili "TASI":

- ALIQUOTA 1,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8, A/9)
- ALIQUOTA 1,00 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale
- ALIQUOTA 1,00 per mille per le aree edificabili
- ALIQUOTA 0.50 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (in categoria D/10 oppure classificati in Altre categorie Catastali con Annotazione di Ruralità)

**VISTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. del 21/07/2020 è stato approvato il regolamento

comunale IMU in vigore dal 1° gennaio 2020;

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo.

Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

**Sentita** la relazione introduttiva del Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU, così come riportato nel resoconto della seduta;

**Udito** il Sindaco che, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione del punto di cui in oggetto;

**Visto** l'esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente risultato:

presenti e votanti	n.15
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. 6 (Sollai, Carboni, Erbi, Piras, Mais, Aru)
astenuiti	n. 0

## **D E L I B E R A**

**1.**tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**2.**di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU indicate nell'elenco

allegato per farne parte integrante e sostanziale, da applicare nell'anno 2020;

**3.**di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

**4.**di considerare effettuati nei termini (entro il 30/09/2020) i versamenti dell'acconto IMU 2020 per la sola quota di spettanza comunale e limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche e/o finanziarie a causa dell'emergenza COVID-19, ad esclusione dei versamenti relativi ai fabbricati del gruppo catastale "D" – quota Stato (codice tributo 3925), la cui scadenza è fissata al 16 giugno 2020. Lo stato di difficoltà economica e/o finanziaria deve essere obbligatoriamente attestato entro il 30 ottobre

2020, a pena di decadenza del beneficio, su modello predisposto dal Comune;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

**Di dichiarare** il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato:

presenti e votanti	n.15
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. 6 (Sollai, Carboni, Erbì, Piras, Mais, Aru)
astenuti	n. 0

**PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267**

**Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
F.TO:DOTT.SSA G.CURRELI**

**Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
F.TO:DOTT.SSA G.CURRELI**

---

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**f.to: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**f.to: DOTT. DANIELE MACCIOTTA**

---

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);  
Villacidro, lì **31 luglio 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to: DOTT. DANIELE MACCIOTTA**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno **04 Agosto 2020** dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al **19 Agosto 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to: DOTT. DANIELE MACCIOTTA**



## Aliquote IMU(imposta municipale propria) anno 2020

Immobile	Descrizione	Aliquota IMU anno 2020	quota Stato	detrazione massima/riduzione
Fabbricato	abitazione principale e assimilate(cat. Da A/2 ad A/7) e pertinenze(C/2,C/6,C/7)	esenzione	0,00%	esenzione
Fabbricato	abitazione principale di pregio (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze(C/2,C/6,C/7)	0,50%	0,00%	€ 200,00
Fabbricato	abitazione concessa in comodato gratuito (tranne cat. A/1, A/8, A/9)	0,96%	0,00%	50% base imponibile
Fabbricato	immobili locati a canone concordato	0,96%	0,00%	imposta ridotta al 75%
Fabbricato	abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/AREA)	0,96%	0,00%	€ 200,00
Fabbricato	uffici e studi privati (cat. A/10)	0,96%	0,00%	-
Fabbricato	negozi e botteghe (cat. C/1)	0,96%	0,00%	-
Fabbricato	magazzini e locali di deposito (cat. C/2)	0,96%	0,00%	-
Fabbricato	laboratori per arti e mestieri (cat. C/3)	0,96%	0,00%	-
Fabbricato	altri immobili (cat. A, tranne A/10)	0,96%	0,00%	-
Fabbricato	fabbricati comuni (cat. B, C/4, C/5)	0,96%	0,00%	-
Fabbricato	stalle,scuderie,rimesse,autorimesse-Tettoie (cat. C/6, C/7)	0,96%	0,00%	-
Fabbricato	immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D/5 e D/10)	0,96%	0,76%	-
Fabbricato	istituti di credito ed assicurazioni cat. D/5 )	0,96%	0,76%	-
Fabbricato	beni merce-realizzati da Imprese Edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	0,10%	0,00%	
Fabbricato	fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	0,10%	0,00%	
Fabbricato	fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (cat. A, C/2, C/6,C/7)	0,10%	€ 0,00	
Aree fabbricabili	aree fabbricabili	0,96%	€ 0,00	-
Terreni agricoli	terreni agricoli	esenzione	€ 0,00	esenzione -Comune Montano